

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

### 37° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1977

Presidenza del Presidente SEGNANA

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito » (924) (Approvato dalla Camera dei deputati)  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 485, 487, 489 e <i>passim</i>
ASSIRELLI (DC), relatore alla Commissione	485 489, 492
LI VIGNI (PCI) . . . . .	489, 490, 491
LUZZATO CARPI (PSI) . . . . .	495
MARANGONI (PCI) . . . . .	487
PANDOLFI, ministro delle finanze . . . . .	489, 490 491 e <i>passim</i>

La seduta ha inizio alle ore 11,55.

LUZZATO CARPI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito » (924) (Approvato dalla Camera dei deputati)  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Assirelli di riferire alla Commissione.

ASSIRELLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, il disegno di legge al nostro esame modifica la legge 23 marzo 1977, n. 97, che prevedeva l'anticipata riscossione di imposte sui redditi per l'anno in corso, in ragione del 75 per cento del to-

tale. Il provvedimento legislativo tendeva — nei confronti di quanti sono tenuti a presentare la denuncia dei redditi nell'anno successivo — ad ottenere un anticipo di tassazione che potesse ravvicinare il tempo di formazione del reddito al momento della riscossione delle relative imposte, adeguando il trattamento di questi redditi a quello di coloro i quali già pagano l'imposta — attraverso i rispettivi sostituti — contestualmente alla formazione del reddito. Questa disciplina, tuttavia, ha creato anche alcune perplessità in rapporto ai piccoli produttori di reddito e pertanto si è ritenuto opportuno che coloro i quali nell'anno dell'ultima dichiarazione abbiano eseguito un pagamento inferiore alle 250 mila lire vengano completamente esentati da questa anticipazione del 75 per cento delle imposte.

Il disegno di legge in discussione modifica il termine utile per il pagamento, posticipandolo di un mese rispetto alla legge n. 97 che lo stabiliva al 31 ottobre, mentre dispone che le persone giuridiche il cui esercizio non coincide con l'anno solare vi provvedano entro l'undicesimo mese del loro esercizio, purchè abbiano corrisposto nel 1977, relativamente al periodo d'imposta 1976, imposte superiori a lire 40.000. In effetti avremo un pagamento di 187 mila 500 lire per coloro che hanno un pagamento minimo di 250 mila lire, e un pagamento minimo di 30 mila lire per le persone giuridiche e proporzionalmente maggiore per i redditi superiori. Parte, quindi del reddito conseguito nel 1977 servirà a pagare l'anticipo del 75 per cento e al momento della dichiarazione dei redditi del giugno 1978 si pagherà il conguaglio.

Per quanto riguarda i coniugi, la cifra da pagarsi viene giudicata scindibile, per cui essi, anche se hanno presentato una dichiarazione congiunta nel 1977, possono adempiere singolarmente le rispettive obbligazioni tributarie. Se uno dei due coniugi ha pagato l'imposta sul reddito in misura inferiore a 250 mila lire, sarà solo l'altro coniuge a pagare se beninteso avrà superato tale limite. In pratica, i due redditi vengono separati e tassati come se a tutti gli effetti fossero redditi singoli.

In caso di successione, gli eredi del *de cuius* titolare di reddito non sono tenuti ad effettuare il versamento anticipato. Ovviamente lo faranno per quanto riguarda la frazione di reddito prodotto, per il periodo che era in vita, dal dante causa, entro il termine stabilito per la dichiarazione dei redditi, cioè entro il 30 giugno dell'anno successivo (dico 30 giugno anche se in questa dichiarazione — come del resto aveva anticipato il signor Ministro — è previsto, solo per il 1978, il termine dal 1° al 30 giugno).

Se invece l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello dell'imposta dovuta, e quindi quando il contribuente ha registrato una caduta di reddito per cui l'imposta anticipata risulti addirittura superiore a quella dovuta, vorrà dire che diverrà titolare di un credito d'imposta (sia egli persona fisica o giuridica), che gli verrà rimborsato secondo le norme previste dalla legge stessa.

Nell'ipotesi di omissione o di ritardato pagamento, applicano le soprattasse previste per l'importo che non è stato pagato.

Si può anche verificare il caso che il contribuente sappia *a priori* che, nell'anno in corso, egli non raggiungerà il livello di reddito dell'anno precedente: in tal caso si può limitare a pagare una somma inferiore al 75 per cento della cifra versata nell'anno precedente, ma a suo rischio e pericolo. Se il contribuente, cioè, al momento del pagamento dell'anticipo si sarà mantenuto entro il 75 per cento dell'imposta computata sul reddito che presume di percepire nell'anno in corso, anche se inferiore a quello dell'anno precedente, non incorrerà in alcuna pena. Questo calcolo non è però esente da rischi: se l'anticipo non raggiungerà il 75 per cento del reddito che andrà a dichiarare, dovrà pagare le soprattasse sulla differenza fra l'anticipo pagato e il 75 per cento del reddito effettivamente realizzato. Se, viceversa, il reddito dell'anno in corso è superiore a quello dell'anno precedente, il contribuente può attenersi alla norma generale e pagare solo il 75 per cento della somma pagata nell'anno precedente.

La formula del pagamento è molto semplice: il versamento viene eseguito in base a quello che si è pagato o in base a quello che

si ritiene di dover versare. Alla dichiarazione non devono essere allegati attestazioni comprovanti versamenti fatti, nè alcuna altra documentazione.

L'articolo 2 stabilisce che per il 1978 il termine per la presentazione della dichiarazione va dal 1° al 30 giugno. Personalmente, ritengo che sarebbe stato opportuno fissare definitivamente questi termini perchè i tempi della consegna dei modelli 101, come abbiamo visto, sono quanto mai aleatori, e allo scopo anche di lasciare la possibilità materiale ai sostituti d'imposta di effettuare in tempo utile le operazioni ai fini della dichiarazione dei redditi. L'altro ramo del Parlamento, tuttavia, ha ritenuto opportuno limitare questa norma al solo anno 1978 ed io non so se si possa, al riguardo, apportare una modifica.

Un'altra modifica alla legge 29 settembre 1973, n. 600, è costituita dal termine entro cui il sostituto d'imposta deve fare i conguagli. La legge n. 600, infatti, stabilisce che il sostituto di imposta è obbligato, entro l'anno, a eseguire il conguaglio, mentre nel provvedimento in discussione si stabilisce che lo deve fare nei primi due mesi dell'anno successivo o alla data di cessazione del rapporto di lavoro (art. 2). In questo modo il sostituto d'imposta ha due mesi di tempo, ai fini del conguaglio, per compiere il conteggio; cosa quanto mai opportuna perchè il termine attuale — « entro l'anno » — è difficile da osservare in quanto fino al 31 dicembre non è possibile sapere quanto abbia percepito esattamente un prestatore d'opera. Dovendo così ricorrere ad un conteggio *a priori*, qualche volta si può cadere in errore, specialmente nel caso che uno si ammalia o insorgano altre ragioni per cui, entro il 31 dicembre, il reddito è suscettibile di cambiamenti.

Fatte queste considerazioni, invito gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge. L'unica perplessità che nutro, ripeto, concerne il termine del 30 giugno che è stato limitato all'anno 1978, mentre forse sarebbe opportuno determinarlo in via definitiva. Al riguardo, però, mi rimetto al Governo perchè non vorrei, con una proposta

di emendamento, ritardare l'iter del provvedimento.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il senatore Assirelli per la sua chiara relazione e per aver accettato di svolgerla entro termini così brevi. Questo, infatti, ci ha consentito di discutere oggi il provvedimento che, se sarà approvato — come mi auguro —, potrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*: cosa che deve essere fatta almeno entro la fine del mese.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**M A R A N G O N I .** Con il disegno di legge al nostro esame si propone di modificare la legge 23 marzo 1977, n. 97, con la quale sono state dettate norme sull'autotassazione di acconto per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e a quella sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG).

In base a questa legge, i contribuenti saranno tenuti a versare, nel mese di settembre di ciascun anno, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per l'anno stesso, un importo pari al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo dichiarato per il periodo d'imposta precedente, al netto delle ritenute di acconto applicate alla fonte.

Pur rendendomi conto che la legge n. 97 va nella direzione del perfezionamento dell'ordinamento tributario su un punto certamente non marginale, non posso sottovalutare il significato e l'indicazione che essa comporta particolarmente nel primo anno di applicazione, cioè nel corrente 1977.

Per quanto riguarda significato e finalità, è bene ricordare i principi cardine di questa legge che si prefigge due obiettivi: il primo, inteso ad avvicinare, anche per i contribuenti diversi dai lavoratori dipendenti, il momento della percezione del tributo a quella della produzione del reddito; il secondo, inteso ad ottenere, per il 1977, effetti di finanza straordinaria nel primo anno di applicazione.

Circa la gravosità degli effetti sui contribuenti, va rilevato che le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, determinano il

passaggio dal precedente sistema di riscossione al nuovo con l'assommarsi, nello stesso anno, del versamento dell'intera imposta dovuta sui redditi dell'anno precedente — cosa che quest'anno è avvenuta con la dichiarazione dei redditi entro il 15 luglio — e del versamento d'acconto, che doveva essere nel mese di settembre per una somma pari al 75 per cento, con il pagamento dei ruoli dell'imposta decumulata dovuta in base alla dichiarazione dei redditi presentata nel 1975 relativamente ai redditi del 1974 e, per molti contribuenti, con la liquidazione dei tributi soppressi.

Si trattava quindi di un carico certamente eccessivo, pari a 2,75 annualità di imposta in un solo anno per milioni di contribuenti. Basti pensare che il solo versamento d'acconto del 75 per cento, alla luce dei risultati dell'autotassazione eseguita nel 1977 per un importo di circa 1.775 miliardi di lire, dimostra che il carico sarebbe stato di 1.316 miliardi circa.

Davanti a questa prospettiva di carico fiscale generalizzato si è sviluppata una serrata polemica che ha coinvolto, oltre gli stessi contribuenti, le organizzazioni sindacali e professionali, le forze politiche e lo stesso Governo, che il 10 agosto, a mezzo del Ministro delle finanze, in una conferenza stampa assumeva l'impegno di far slittare al 30 novembre la scadenza del termine di pagamento dell'autotassazione di acconto insieme all'esclusione dall'autotassazione dei lavoratori dipendenti tassati sulla base del modello 101 e di quanti avevano presentato il modello di dichiarazione 740, ma che si trovano nella condizione di essere creditori d'imposta, o che non avevano raggiunto un certo livello di versamento (40 mila lire).

Da queste considerazioni, in presenza dei favorevoli risultati della recente autotassazione, e valutate le ripercussioni negative che su una larga massa di contribuenti avrebbe avuto un secondo versamento di imposta generalizzata, si è giunti alla elaborazione del disegno di legge n. 924 recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito.

Rispetto alla citata legge n. 97, il disegno di legge n. 924 d'iniziativa governativa fissa

a giugno la data dell'autotassazione ed a novembre quella di anticipazione e fissa in lire 250 mila anziché in lire 40 mila il limite per l'esonero dagli adempimenti di anticipazione.

Nell'altro ramo del Parlamento si è discusso a lungo, muovendo molti rilievi, in merito allo spostamento da maggio a giugno del termine ordinario di autotassazione, in quanto, anziché facilitare il lavoro degli uffici, ne accresce le difficoltà; alla necessità di definire il limite di esonero per i coniugi che abbiano proceduto a dichiarazione congiunta ai sensi della legge n. 114 del 1977; alle preoccupazioni che emergono dalla fissazione del limite a 250.000 lire, che può creare ingiustizia nelle posizioni limite per la difficoltà di valutare i casi coacervo di più redditi di lavoro o di pensione.

Se si può affermare che il provvedimento licenziato dalla Camera e sottoposto al nostro esame è sensibilmente migliorato, comunque restano perplessità e preoccupazioni circa lo spostamento del termine di autotassazione, per l'anno 1978, fissato al 30 giugno, e per il mancato accoglimento di un emendamento presentato dalla mia parte politica sull'acconto dovuto dai soggetti alla imposta sul reddito delle persone fisiche rivolto ad introdurre una detrazione fissa di lire 100.000, e del subemendamento che prevedeva una detrazione aggiuntiva di lire 100 mila a condizione che l'imposta non superi i due milioni e mezzo. Questo nel solo intento di evitare salti bruschi e sperequazioni.

Ora, essendo in seconda lettura e rendendoci conto che il provvedimento richiede una rapida approvazione, in quanto il mese di novembre è vicino, non sarà certo il Gruppo comunista ad arrecare intralci, sebbene il provvedimento, pur migliorato con le modificazioni riguardanti le questioni relative ai coniugi che abbiano optato per la dichiarazione congiunta, il trattamento delle quote necessarie e gli adempimenti connessi alle situazioni di concessione del rapporto di lavoro, non ci soddisfi pienamente.

Con queste considerazioni critiche il nostro atteggiamento non può essere né un atteggiamento entusiasta né di totale adesione; ma, davanti allo stato di necessità e per

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (13 ottobre 1977)

evitare che ulteriori intralci aggravino la situazione, noi voteremo il provvedimento perchè esso possa avere corso.

**L I V I G N I.** Ad integrazione della richiesta di chiarimenti, desidero sottolineare che il penultimo comma dell'articolo 1, relativo al divieto per i coniugi di effettuare la dichiarazione congiunta, quando abbiano separatamente eseguito il versamento d'acconto, è veramente incomprensibile. Non vedo perchè, se dovremo poi a distanza di pochissimo tempo, addirittura di mesi, cambiare una norma che abbiano appena introdotto. Se ben ricordo è stato il Governo ad introdurre a suo tempo un emendamento, che accettammo dopo che ci fu a lungo ripetuto che, chi non riusciva a recuperare per conto suo, sul proprio carico tributario una parte di detrazioni, poteva immediatamente recuperarle sul reddito del coniuge. Questo — ci fu detto — avrebbe semplificato il lavoro degli uffici ed appagato il contribuente. In effetti si è rivelata una cosa positiva che ha funzionato molto bene. Non si spiega pertanto la ragione di questa norma.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**A S S I R E L L I,** *relatore alla Commissione.* Desidero dire brevemente che anche a me non è chiara la questione della dichiarazione dei coniugi; mi sembra che la norma stabilisca che chi ha fatto la dichiarazione congiunta può riseparare il reddito pagando la differenza se il reddito è superiore alle 250.000 lire, ma non credo che si sia stabilita l'obbligatorietà della separazione dei redditi.

A proposito, poi, dei rilievi del senatore Marangoni circa il fatto che coloro che hanno presentato solo il modello 101 oggi non sono colpiti, faccio osservare che non lo erano neanche prima, perchè la legge 23 marzo 1977, n. 97, stabiliva che dovevano versare il 75 per cento solo coloro che avevano fatto la denuncia con il modulo 740; quelli che invece avevano diritto ad un rimborso, ovviamente non dovevano pagare.

**P A N D O L F I,** *ministro delle finanze.* Sono molto grato alla Commissione per la rapidità e il senso di comprensione, nei confronti di alcune esigenze oggettive, dimostrati in occasione dell'esame del disegno di legge n. 924. Ringrazio il relatore che ancora una volta si segnala per la diligenza, la prontezza e la disponibilità nell'affrontare il compito di svolgere la relazione. Sono anche grato ai senatori Marangoni e Li Vigni che hanno espresso rilievi e posto alcune questioni condividendo, però, mi sembra, nelle linee generali l'intento a cui si dirige il provvedimento in esame.

Vorrei, senza richiamare questioni maggiori che mi sembrano chiarite (questa Commissione ha innescato il procedimento che poi ha portato alla revisione legislativa della materia), limitarmi a dare qualche chiarimento su due punti.

Primo punto: la questione sollevata dai senatori Marangoni e Li Vigni circa la norma che prevede, nel caso di computo separato della somma dichiarata da due coniugi con dichiarazione congiunta nel giugno-luglio scorso e quindi nel caso di applicazione di un tetto di 250.000 lire a ciascuno dei redditi dei coniugi, l'obbligo della dichiarazione separata nel giugno dell'anno venturo. Tale norma ha carattere permanente e varrà anche per gli anni successivi. Quando fu varata la legge n. 97, il limite al disotto del quale esisteva l'esonero del versamento d'acconto era esiguo, 40.000 lire, tant'è che non si poneva il caso concreto della disaggregazione dei redditi dell'uno o dell'altro coniuge; era un'esigenza di carattere amministrativo per evitare che troppe partite si accumulassero in una fase in cui è bene che le procedure siano semplici. Invece, il problema si è maggiormente posto quando il limite minimo al disotto del quale non scatta l'obbligo del versamento d'acconto è stato elevato a 250.000 lire; così è diventato frequente il caso di coniugi che, avendo fatto la dichiarazione congiunta, si troverebbero penalizzati se non vi fosse la possibilità di una nuova disaggregazione dei versamenti effettuati a giugno, anche perchè, fra l'altro, non abbiamo voluto che venissero di nuovo in ballo questioni molto complesse come quelle che

6ª COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (13 ottobre 1977)

riguardano il cumulo dei redditi od altre del genere.

Abbiamo scelto una soluzione che tutto sommato è ancora abbastanza semplice: uno dei coniugi prende il quadro N della dichiarazione e dalla cifra indicata al rigo 38, colonna 1, sottrae le cifre indicate al rigo 48 e al rigo 54, colonna 5. Analogamente procede l'altro coniuge. Se il risultato di questa differenza è inferiore alle 250.000 lire non scatta l'obbligo del versamento di acconto nè per l'uno nè per l'altro coniuge. Il calcolo è abbastanza semplice, lo spiegheremo anche attraverso la televisione.

Ecco il punto in discussione: come mai coloro che fanno la disaggregazione, vanno in banca, effettuano due versamenti di acconto, non possono poi tornare alla regola della dichiarazione congiunta, posto che sia a loro conveniente? Non abbiamo detto che esiste un divieto sanzionato di presentazione della dichiarazione congiunta; abbiamo invece stabilito, per ragioni procedurali che spiegherò subito, che i contribuenti devono presentare la dichiarazione separata. Questa facilita l'applicazione della procedura perchè è ovvio che, avendo due partite distinte, all'una annettiamo un versamento, all'altra un altro; le due serie continuano in maniera rigorosa e omogenea, mentre per la dichiarazione congiunta vi è una sanzione indiretta e cioè non scatta il beneficio dell'applicazione delle detrazioni in maniera congiunta, talchè se un coniuge non ha un reddito capiente per le sue detrazioni, queste vengono fatte valere sul reddito dell'altro coniuge. Per evitare ciò si sono compiute molte prove, ma abbiamo incontrato insormontabili difficoltà di carattere procedurale; abbiamo addirittura sperimentato sui nostri calcolatori come potrebbe avvenire il trattamento della dichiarazione nel caso di detrazioni separate e si è constatato che occorre una serie di operazioni aggiuntive che avrebbero reso molto più complessa la dichiarazione.

Che cosa accade, in particolare, se i due coniugi fanno la dichiarazione congiunta, di tipo classico, applicando le detrazioni in comune, in modo da ovviare all'inconveniente che si presenta quando il reddito di un coniuge non è capiente per le sue detrazioni?

Come noi applichiamo il versamento che ciascuno di loro ha effettuato separatamente in modo da avere lo scomputo, dalla somma che va versata, di quanto già distintamente versato dai due coniugi?

L I V I G N I . Facendo il totale sul totale.

P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Non è così, perchè in questo caso abbiamo dovuto ricorrere alla disaggregazione dei redditi, non tenendo conto dell'effetto delle detrazioni del primo anno. È questo il senso dell'operazione: non calcoliamo più le detrazioni congiuntamente, ma separatamente. Ed allora non possiamo adottare un metodo diverso per l'anno seguente. Com'è noto, noi teniamo conto dei due valori distinti, indipendentemente dal vantaggio che si può ottenere con le detrazioni applicate congiuntamente. Ed allora lo stesso metodo dobbiamo applicarlo anche nell'anno successivo.

L I V I G N I . Ma questo vorrà dire centinaia di migliaia di denunce in più.

P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Non è così!

L I V I G N I . Ma è così, perchè con 18.000 lire di esenzione per le spese a carico non ci rientra più nessuno! Quindi, tutti quelli che hanno un reddito e vogliono recuperare qualche cosa debbono fare la dichiarazione separata.

P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Ma noi possiamo prendere come termine di riferimento, per il calcolo del versamento, questi due risultati, che implicano la non applicazione della detrazione congiunta, e poi, invece, nell'anno successivo ritornare al metodo della detrazione applicata congiuntamente.

L I V I G N I . Ma non si poteva, per i coniugi, stabilire un limite complessivo di 500 mila lire per il versamento di acconto? In tal modo non ci sarebbe stato problema di cumulo o non cumulo.

## 6ª COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (13 ottobre 1977)

P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Questo ci avrebbe portato una perdita di gettito eccessiva.

L I V I G N I . Ormai le perdite ci sono da tutte le parti!

P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Non è vero. Abbiamo frequentemente il caso del coniuge il quale versa, per esempio, 150 mila lire a giugno, al momento della dichiarazione: questo non effettuerà l'acconto mentre l'altro coniuge che ha versato, invece, 300 mila lire: l'effettuerà. Se noi, in questo caso, avessimo applicato la misura di 500 mila lire, avremmo avuto una perdita di gettito.

I contribuenti, pertanto, faranno una scelta. Se ora applicano, per ragioni di loro convenienza, la separazione della somma versata a giugno, in modo da usufruire del maggiore beneficio che deriva da questo provvedimento, avranno due possibilità l'anno venturo: la prima (a cui noi ci auguriamo si attengano) di presentare separatamente la propria dichiarazione; se viceversa la faranno congiuntamente, perderanno il beneficio dell'applicazione in termini congiunti delle detrazioni d'imposta.

L I V I G N I . Perderanno *tout court*; non avranno neanche il rimborso.

P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Verrà applicata la detrazione che spetta a ciascuno di loro.

L I V I G N I . Se io però sono creditore d'imposta, sono obbligato a presentare la denuncia. Vi sono migliaia e migliaia di casi di persone a reddito da lavoro dipendente che potrebbero inviare solo il modello 101, ma hanno da recuperare 10, 20 o 30.000 lire, per esempio, di detrazione; e col sistema attuale le recuperano subito. In futuro debbono fare, invece, la dichiarazione; e chissà quando saranno rimborsati. Io chiedo, perciò, perchè dobbiamo complicare le cose. È contro l'interesse del contribuente.

P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Ma no! L'unica soluzione che propongo, allora,

è un'ispezione al nostro centro informativo, con le macchine, con le procedure, con i tempi, con i cronometri, eccetera. Non si effettua alcun rimborso, perchè se un reddito non è capiente per le detrazioni, non si fa luogo a rimborso.

L I V I G N I . Ho capito. Infatti ho detto che succederà che avremo 100, 200, 500 mila denunce in più. Gli uffici non hanno ancora messo le mani su quelle del 1974, per cui possiamo immaginare...

P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Le denunce del 1974 sono morte e sepolte, fortunatamente!

L I V I G N I . Non è così; non le hanno raccontato la verità. Vi sono ancora cose aperte relative al 1974.

P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Dobbiamo fare gli accertamenti.

L I V I G N I . Ma qui ogni anno aumenta la carta negli uffici. Ci vogliamo rendere conto che in tal modo facciamo affluire 500.000 denunce in più?

P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Io spero che gli italiani siano tanto intelligenti da non ricorrere a questa disaggregazione del versamento fatto a giugno se non nei casi in cui proprio è necessario. Io, per esempio, che ho una moglie con un piccolo reddito catastale, non vi ricorrerò; verserò integralmente la cifra applicando il rigo 56 della dichiarazione, anche perchè si tratta di vedere se 40.000 lire le verso adesso o le verso a maggio. Per me è molto più semplice versarle adesso ed avere, d'ora in avanti, il beneficio di fare la dichiarazione congiunta, che oltre tutto semplifica anche il mio lavoro.

L I V I G N I . Il Ministro delle finanze queste cose può capirle, ma non tutta la gente comune le comprende.

P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Perchè non dovrebbe capirle? Se il reddito di uno dei due coniugi è basso, e quindi anche il versamento è stato esiguo, vale la pe-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (13 ottobre 1977)

na di ricorrere a molte complicazioni adesso per rinviare tale versamento da novembre a maggio? Comunque, le assicuro, senatore Li Vigni, abbiamo fatto tutti gli sforzi per arrivare a questo. E ritengo che sia abbastanza intuitivo che se il metodo seguito in un anno viene seguito anche nell'anno successivo, diventa molto più semplice la liquidazione da parte degli uffici, senza creare complicazioni. Abbiamo temuto anche alcune complicazioni di carattere legislativo, interpretativo, ricorsi ed altre cose di questo genere; e questa ci è parsa una soluzione abbastanza lineare. Io mi auguro che siano molti i coniugi i quali non facciano ricorso alla possibilità di cui si parla e che vi ricorrano solo coloro che possano trarre veramente un massimo di beneficio e che hanno pure particolari ragioni di carattere finanziario per non effettuare subito il versamento.

Questo è il motivo che ci ha guidato nella nostra scelta. Sottolineo tuttavia che quando la regola viene seguita in un caso debba esserlo anche nell'altro, altrimenti si incorre in una continua alternanza di versamenti di acconto separati e di dichiarazioni congiunte. Per i nostri nastri magnetici, che fanno molte acrobazie, e soprattutto per gli uffici, che devono predisporre il materiale da memorizzare, evitare procedure particolarmente complesse mi pare possa risolversi in un vantaggio per tutti.

Questa era la prima spiegazione. La seconda riguarda un chiarimento sulla questione della data del 30 giugno, che il Governo — lo dichiaro ancora in questa sede — intende sia la data permanente per la presentazione della dichiarazione dei redditi. L'altro ramo del Parlamento, invece, ha inteso limitarla al primo anno, cioè al 1978. E la ragione è la seguente: che di fronte al numero ingente di contribuenti che fanno uso del modello 101, di fronte alle incombenze complesse dei sostituti d'imposta che devono amministrare milioni di lavoratori dipendenti a cui consegnare il predetto modello, nonostante le semplificazioni eccezionali che abbiamo preparato quest'anno ai maggiori sostituti d'imposta, non è per noi prudente mantenere il limite del 31 maggio. I due maggiori sostituti d'imposta si sono impegnati

alla consegna dei modelli 101 entro il 20 aprile, ma ci hanno fatto presente che il rispetto di questa data è possibile a condizione che non si verificano ostacoli di carattere eccezionale: per esempio, disservizi nelle poste. Poichè io non posso non mettere in conto anche alcune evenienze straordinarie di questo genere, poichè non posso nemmeno giurare che il termine del 20 aprile venga rispettato per tutte le unità di questa massa di oltre 10 milioni di contribuenti che hanno il modello 101, abbiamo ritenuto, responsabilmente, di indicare la data del 30 giugno.

Si dice che questo aggraverà il lavoro degli uffici, ma questo è vero fino a un certo punto. C'è un'unica esigenza fondamentale: che il periodo di apertura degli sportelli degli uffici per il pubblico sia ben determinato, cioè un mese. Ed è per questo che abbiamo unificato tutte le date di presentazione delle varie dichiarazioni, sulla base dei vari modelli; che poi le dichiarazioni avvengano a maggio o a giugno, per gli uffici non ha una rilevanza particolare (al riguardo abbiamo anche sentito il nostro personale). Certo, se si andasse a luglio le cose cambierebbero molto, ma giugno ci pare ancora un mese nel quale possono essere aperti tutti gli sportelli senza avere un aggravio particolare per il lavoro degli uffici.

Vorrei dire, conclusivamente, che la preoccupazione maggiore del Ministero delle finanze è di non trovarsi un'altra volta nelle condizioni estremamente spiacevoli in cui ci siamo trovati l'anno scorso.

Ho preso impegno davanti al Parlamento di fare sì, con provvedimenti da adottare subito, che non si verificano gli inconvenienti paventati, ma la conseguenza logica di tale impegno è l'aver comunicato al Parlamento che la data possibile è quella del 30 giugno. Il Parlamento ha tenuto conto di questi elementi, tanto che per il 1978 ha mantenuto la data proposta. Ho l'impressione che dovrò ricorrere nuovamente al Parlamento perchè questo termine valga anche per l'anno successivo.

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione*. Signor Ministro, mi è stata fatta presente, da parte di alcune categorie di contri-

buenti e anche da parte di alcuni commercialisti. L'opportunità di stabilire, invece di un termine unico, che comporta che tutto si svolge negli ultimi due o tre giorni, una dichiarazione a scaglioni con una pluralità di date da distribuire nel ventaglio, ad esempio, di un mese (per esempio il 10, il 20 e il 30 del mese). Io credo che una simile scelta sarebbe opportuna, in quanto permetterebbe di dividere la massa dei contribuenti secondo più date ultimative. È possibile studiare un sistema del genere? Qualcuno suggeriva di scegliere gli scaglioni a rotazione, anno per anno.

**PANDOLFI**, *ministro delle finanze*. L'abbiamo esaminata questa possibilità, ma si sono presentate subito due difficoltà. La prima è di ordine costituzionale e si riferisce alla parità dei diritti. Si tenga presente che abbiamo una Costituzione molto rigida su questo punto e la Corte costituzionale, poi, è molto restrittiva sull'articolo 3; in effetti si creerebbe una disparità di trattamento, anche sotto il profilo finanziario, tra contribuenti e contribuente.

C'è poi una seconda difficoltà. Dovremmo stabilire, anno per anno, una rotazione; ciò comporterebbe difficoltà e notevole confusione nel governare una massa sempre crescente di contribuenti.

Ho parlato di tale questione col responsabile americano dell'imposta federale sul reddito; mi è stato detto che negli Stati Uniti il problema è stato risolto in via empirica. In altre parole, la dichiarazione, negli USA, deve essere presentata entro il 15 aprile; poichè il 68,5 per cento dei contribuenti ha diritto a rimborso dopo la presentazione della dichiarazione ed esercita tale diritto entro sei settimane dal momento della presentazione, si presentano per primi tutti coloro che hanno diritto al rimborso; quindi, poichè la dichiarazione può essere presentata a partire dal 1º gennaio sino al 15 aprile, sin dai primi giorni dell'anno si verifica un notevole afflusso di dichiarazioni e in tal modo è risolto il problema dello scaglionamento. Ma c'è anche un ulteriore risultato molto interessante. Negli Stati Uniti hanno un servizio di assistenza al contribuente molto efficien-

te; quest'anno sono state 36 milioni le consulenze ai contribuenti da parte degli uffici, normalmente per via telefonica. In quel paese, infatti, si effettua un'assunzione temporanea di giovani che vengono addestrati con un corso di tre settimane e destinati a questa consulenza che, ripeto, si svolge normalmente per via telefonica. Il 94 per cento delle domande che vengono poste sono generalmente semplici e quella massa di giovani temporaneamente assunta è perfettamente in grado di rispondere; all'altro 6 per cento danno risposta gli uffici. Questo sistema, a mio giudizio molto civile, potrebbe trovare applicazione anche da noi; c'è una legge, di cui usufruiamo, che ci consente di assumere giovani per tre mesi e devo dire che fino a questo momento non ha dato luogo ad alcun inconveniente. Dovremo però studiare meglio l'argomento, perchè è ovvio che se vogliamo creare un'assistenza al contribuente, non possiamo farla ricadere sugli uffici esistenti. Questo permetterebbe di far familiarizzare, oltre tutto, una larga massa di cittadini con la materia fiscale; essi domani, dopo aver svolto tali funzioni per l'amministrazione finanziaria, sarebbero capaci di svolgerle per proprio conto.

**PRESIDENTE**. Indubbiamente sarebbe molto interessante continuare la conversazione su quest'argomento, sul quale ci sono tante cose da dire, ma poichè abbiamo anche altri impegni non posso fare altro che pregare i colleghi di voler chiudere questa estremamente appassionante discussione.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

#### Art. 1.

Gli articoli da 1 a 3 della legge 23 marzo 1977, n. 97, concernenti disposizioni in materia di riscossione di imposte sui redditi sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — A decorrere dall'anno 1977 i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono versare nel mese di novembre di ciascun anno, a titolo

di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso, un importo pari al 75 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente è stata omessa la dichiarazione, l'acconto è commisurato al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono effettuare il versamento nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo stesso, a decorrere dal primo esercizio o periodo di gestione iniziato dopo il 30 giugno 1976.

L'acconto non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, sia di ammontare non superiore a lire duecentocinquantamila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

I coniugi che ai sensi dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, hanno presentato congiuntamente la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente possono effettuare separatamente il versamento dell'acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare il 75 per cento dell'ammontare della rispettiva imposta lorda indicata nella dichiarazione congiunta, diminuita delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, a lui spettante in base alla dichiarazione stessa ed è esonerato dal versamento se il detto ammontare risulta non superiore a lire duecentocinquantamila. Per il periodo d'imposta in corso, i coniugi che hanno effettuato separatamente il versamento d'acconto debbono presentare dichiarazioni separate; ove presentino una dichiarazione congiunta, l'imposta è liquidata separatamente nei confronti di ciascuno di essi al netto delle detrazio-

ni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto rispettivamente spettanti, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Nel caso di successione apertasi durante il periodo d'imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell'acconto gli eredi non sono tenuti al versamento ».

« Art. 2. — Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione deve essere versata la differenza tra l'imposta dovuta in base alla dichiarazione stessa, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, e l'acconto versato ai sensi dell'articolo 1.

Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello dell'imposta dovuta, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, in base alla dichiarazione di cui al primo comma, la somma versata in più è rimborsata ai sensi degli articoli 41 e 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui agli articoli 44 e 44-bis dello stesso decreto.

In caso di omesso o ritardato versamento dell'acconto previsto dall'articolo 1 della presente legge o della differenza di cui al primo comma del presente articolo ovvero di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano:

a) quando sia omesso il versamento dell'acconto, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto, sia di ammontare non superiore a duecentocinquantamila lire per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per i contribuenti soggetti alla imposta sul reddito delle persone giuridiche;

b) quando l'acconto versato sia inferiore a quello dovuto ai sensi dell'articolo 1, ma

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (13 ottobre 1977)

non inferiore al 75 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto ».

« Art. 3. — I versamenti previsti nella presente legge sono effettuati a norma dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e a norma dell'articolo 3, n. 3, dello stesso decreto, per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Alla dichiarazione devono essere allegata le attestazioni comprovanti i versamenti effettuati ».

**È approvato.**

#### Art. 2.

Per l'anno 1978 il termine per la presentazione delle dichiarazioni, di cui al primo e quanto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, modificato dall'articolo 16 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è fissato fra il 1° e il 30 giugno.

Il terzo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonchè sugli emolumenti di cui alla lettera b) dell'articolo 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera a), e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni d'imposta già applicate a norma della lettera a) del secondo comma ».

**È approvato.**

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

**LUZZATO CARPI.** Signor Presidente, il Gruppo socialista riconosce che il disegno di legge n. 924 tiene presente la situazione dei lavoratori dipendenti, sui quali era incombenza una stangata insopportabile e insostenibile anche perchè, come è già noto, sono proprio quelli che le imposte le pagano davvero. Le mie ripetute doglianze su questo punto sono certamente presenti all'onorevole Ministro.

Il disegno di legge, in ciò concordo col senatore Marangoni, ci lascia comunque insoddisfatti, anche perchè alcuni nostri emendamenti non sono stati accolti nell'altro ramo del Parlamento, ma dobbiamo riconoscere al Ministro di aver accolto prontamente i reclami provenienti da molte parti, elevando il tetto per l'acconto a 250.000 lire, cifra sulla quale concordiamo. Esprimo pertanto il voto favorevole del Gruppo socialista con un duplice auspicio, che l'opera intrapresa dal Ministero da lei diretto, onorevole Pandolfi, sia sempre più concreta e incisiva, e che l'indagine conoscitiva sullo stato dell'amministrazione finanziaria abbia al più presto inizio: sono certo che essa potrà dare un notevole contributo alla soluzione dei gravi problemi che ancora inceppano gli ingranaggi del Ministero delle finanze.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*La seduta termina alle ore 13.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici  
DOTT. GIULIO GRAZIANI